DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 69

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1993, non più in vigore dal 26 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	IV — L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-69-esecuzione-delle-sentenze-di-condanna-in-favore-del-contribuente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it